

Deliberazione n. 78 Adunanza del 2 dicembre 2010

Oggetto : Vicenza S.p.A.- creazione di una società *in house*

Riferimenti normativi : art.30 d.lgs. 163/06

Il Consiglio

Vista la normativa richiamata ;

Vista la Relazione dell'Ufficio Relazioni Internazionali e Comunitarie;

Vista la Relazione della Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture

Premesse

Nell'ambito del progetto-pilota per il miglioramento della metodologia operativa nei rapporti tra i servizi della Commissione europea e gli Stati membri, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, a seguito di una segnalazione pervenuta alla CE, ha chiesto al Comune di Vicenza chiarimenti in merito all'affidamento *in house* di alcuni servizi alla AIM S.p.A., società partecipata dal Comune stesso.

In aderenza al Protocollo d'intesa stipulato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, la richiesta è stata inviata all'Autorità, per lo svolgimento delle attività rientranti nel proprio ambito di attribuzione.

E' stato dunque avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di vigilanza dell'Autorità, destinato ad accertare la possibile violazione di principi dettati dalla normativa comunitaria nazionale in materia di *in house* da parte del Comune di Vicenza.

Il caso riguarda la riorganizzazione della società *in house* del Comune di Vicenza, AIM S.p.A., partecipata al 100% dal Comune stesso. Detta società non sembrerebbe soddisfare i criteri previsti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di affidamento *in house* e, segnatamente, quello della prevalenza, il quale esige che l'entità *in house* realizzi la parte più importante della sua attività in favore dell'Amministrazione che la detiene.

In particolare, al Comune di Vicenza si è chiesto di chiarire, attraverso una relazione documentata e corredata del bilancio e del piano industriale della Società, gli aspetti peculiari *dell'in house* ricorrenti nel caso di specie e dunque:

- il controllo analogo, con riferimento all'assetto statutario di AIMVicenza S.p.A.;
- l'attività prevalente, da esplicitare attraverso l'indicazione in termini percentuali e di fatturato, delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate in favore del Comune o di altri soggetti pubblici e/o privati.

A tale adempimento l'ente locale ha dato seguito in data 17 settembre 2010 e 7 ottobre 2010, illustrando le attività poste in essere per l'adeguamento e la razionalizzazione della Società al quadro normativo vigente, fornendo elementi che consentono di ricostruire la situazione fattuale e di diritto secondo le linee che di seguito si sintetizzano.

Considerato in fatto

Controllo analogo. Nell'anno 2008 è stato avviato un processo di ristrutturazione di AIM Vicenza S.p.A., i cui passi significativi sono rappresentati dall'approvazione del nuovo Statuto e dal Piano industriale della società.

Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto sociale, l'organo di amministrazione ha l'obbligo di relazionare al socio in merito alla pianificazione delle attività ed all'attività svolta secondo i tempi e le modalità che seguono:

-entro ottobre di ciascun anno viene presentato al Consiglio comunale il piano annuale di sviluppo della società, comprensivo del piano degli investimenti da realizzare;

-entro il 31 luglio di ciascun anno, viene presentata alla Giunta comunale la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre di esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del piano operativo di sviluppo della società;

- nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto, viene presentato al Consiglio comunale il progetto di bilancio consuntivo della società, assieme alla relazione sullo stato di attuazione del piano operativo di sviluppo, documenti successivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale.

In tal modo, riferisce il Comune, attraverso la definizione di chiari e precisi obiettivi da raggiungere da parte della società, nonché attraverso il monitoraggio e il controllo dell'andamento della gestione, si realizzano i canoni dettati dalla dottrina comunitaria del controllo *ex ante*, contestuale ed *ex post*, resi operativi nella fattispecie, rispettivamente, attraverso:

- l'indirizzo scaturente dall'approvazione del piano operativo annuale (che contiene, oltre al budget dell'esercizio successivo, le linee strategiche di sviluppo della società e del Gruppo);
- il monitoraggio da parte della Giunta comunale sull'andamento semestrale, attraverso l'inoltro di

una relazione illustrativa semestrale;

-la verifica *ex post* attraverso la presentazione del Bilancio consuntivo in Consiglio comunale, il quale esprime mandato autorizzativo al Sindaco per l'approvazione del bilancio medesimo nell'Assemblea societaria.

A suffragare la tesi che vede soddisfatti i requisiti che inducono a ritenere sussistenti tutti gli elementi del controllo analogo, il Comune ha inviato, riferiti all'anno 2009, il piano operativo annuale, la relazione sull'andamento semestrale della società ed il bilancio di esercizio 2009, corredati delle relative delibere.

Ugualmente, ad avviso del Comune, i poteri di gestione conferiti dallo Statuto (art. 24) al Consiglio di amministrazione, estesi anche agli atti di straordinaria amministrazione, non solo risultano coerenti con i dettami di responsabilità propri del diritto societario, ma risultano fortemente attenuati per effetto di altre disposizioni statutarie (art. 30) che, sebbene riferite alla posizione dei singoli consiglieri, ne limitano i poteri ed arrivano sino alla revoca o sostituzione degli stessi da parte dell'Assemblea dei soci anche prima della scadenza naturale del mandato.

Attività prevalente. In primo luogo occorre avere riguardo alla struttura e all'oggetto sociale della Società AIM Vicenza S.p.A. Questa è società a capitale esclusivamente pubblico, interamente partecipata dal Comune di Vicenza.

L'oggetto sociale (art.3) è costituito dallo svolgimento di:

1) -servizi di interesse generale e produzione di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

-servizi pubblici di gestione del patrimonio pubblico in proprietà o concessione; energia, calore, gas; distribuzione del gas; servizio di telecomunicazioni; servizio idrico integrato; servizi integrati della mobilità; servizi di igiene ambientale; servizi di officina; servizi di sosta; servizi cimiteriali;

2) esercizio, diretto e /o indiretto, anche tramite partecipazione in altri soggetti, di ogni attività economica diversa da quelle sopra elencate, ma complementare e connessa alle medesime;

3) attività di direzione e coordinamento delle società controllate, nonché coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società collegate e partecipate e prestazione, in loro favore, di servizi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'art. 3 dello Statuto autorizza la società a compiere operazioni immobiliari, commerciali, industriali ed ogni altra attività comunque utile a tal fine e, inoltre, a costituire società aventi ad oggetto singole attività previste nell'oggetto sociale di AIM Vicenza S.p.A. o, comunque ad esso inerenti.

L'attività di produzione di AIM Vicenza S.p.A. sarebbe svolta in favore del Comune per il 90%, mentre il 10% riguarderebbe il servizio di distribuzione del gas nella città di Treviso, aggiudicato per 12 anni alla società, con gara pubblica ai sensi del d.lgs. 164/2000.

Tra i servizi resi, quelli amministrativi sono prestazioni di servizio rese dalla capogruppo Holding alle sue società di scopo o di specializzazione, con le quali organizza le attività di cui ha mandato o affidamento; si tratta di attività relative all'amministrazione, alla contabilità, ai servizi legali, giuslavoristici, all'elaborazione dati, al front - office, ecc. Dette attività hanno come riferimento contratti formali di servizio stipulati tra la Holding capogruppo e le società di scopo.

Con riguardo alle società controllate, il gruppo AIM risulta costituito dalle società AIM Energy, AIM Trasporti, AIM Servizi di Rete, Valore Ambiente, AIM Bonifiche, partecipate al 100% da AIM Vicenza S.p.A. La SIT, invece, è detenuta da AIM per il 75%, mentre il restante 25% è detenuto da altri soggetti privati.

Per ciascuna di tali società l'Amministrazione ha indicato le attività svolte e le relative percentuali destinate rispettivamente alla AIM S.p.A. /Comune di Vicenza e ad altri soggetti pubblici:

- AIM Energy: vendita energia elettrica e gas sul libero mercato; 100% nei confronti di AIM Vicenza S.p.A./Comune di Vicenza;
- AIM Mobilità: trasporto pubblico locale; 81% nei confronti di AIM Vicenza S.p.A./Comune di Vicenza e 19% nei confronti di altri soggetti pubblici. L'attività nei confronti di altri soggetti è rappresentata dal trasporto su gomma nei Comuni contermini ed è giustificata dal Comune dall'esigenza di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio;
- AIM Servizi a rete: svolge attività di distribuzione gas ed energia elettrica. L'11% del valore della produzione è determinato dall'attività di distribuzione che la società svolge in regime transitorio, ai sensi del d.lgs 164/2000 in favore di altri enti locali contermini.
- Valore Ambiente: igiene ambientale e smaltimento; 87% nei confronti di AIM Vicenza S.p.A.; 13% nei confronti di altri soggetti pubblici, per attività di spezzettamento e conferimento in discarica;
- AIM Bonifiche : trattamento rifiuti pericolosi; 100% nei confronti di altri soggetti pubblici. L'ente afferma che la società non è operativa essendo in fase di dismissione, così come previsto nel piano industriale di riassetto del gruppo;
- SIT: servizio di igiene urbana e smaltimento; 2% nei confronti di AIM Vicenza S.p.A. e 98% nei confronti di altri soggetti pubblici. Il Comune afferma che la partecipazione in SIT rappresenta un *asset* finanziario e che sarà a breve oggetto di dismissione, secondo quanto previsto dal piano industriale e di sviluppo del gruppo AIM Vicenza S.p.A. Gode di propria autonomia gestionale-operativa e non è sottoposta al controllo e alla direzione di AIM.

Il Comune di Vicenza riferisce che, per effetto della prossima dismissione delle partecipazioni in AIM Bonifiche e Sit, il valore delle attività di tali società, destinato quasi esclusivamente a soggetti diversi dal Comune, non dovrebbe essere considerato ai fini del calcolo del valore delle attività del gruppo.

Conseguentemente, il 94% dell'attività del gruppo stesso sarebbe svolto in favore del Comune di Vicenza.

Nel caso in cui, sostiene l'ente locale, si ritenga di includere nel calcolo del valore delle attività del gruppo anche quello relativo alle attività di AIM Bonifiche e Sit, risulterebbe che l'88% dell'attività del gruppo sarebbe svolta in favore del Comune di Vicenza.

La situazione illustrata nei termini che precedono, ha costituito oggetto di discussione sia nel corso della riunione pre-pacchetto del 6.10.2010, sia nel corso della riunione pacchetto del 15.10.2010 presso la PCM - Dipartimento per le politiche comunitarie.

In quella sede l'Autorità ha evidenziato che, per effetto delle attività svolte da SIT e da AIM Bonifiche, una percentuale superiore al 10% dell'attività di AIM Vicenza è svolta in favore di soggetti diversi dal Comune proprietario e, conseguentemente, non sussisterebbe il requisito necessario ai fini della configurazione del rapporto *in house* tra Comune ed AIM.

I rappresentanti del Comune di Vicenza e di AIM Vicenza S.p.A. hanno precisato che, con riferimento ad AIM Trasporti, il valore del 17%, erroneamente indicato relativamente all'attività nei confronti di "altri soggetti pubblici" diversi dal Comune di Vicenza, in realtà, indica la percentuale dei Km percorsi da bus di linea al di fuori del territorio comunale. Tra il Comune, AIM Vicenza ed i Comuni contermini sono state stipulate convenzioni triangolari al fine di estendere il servizio di linea urbana reso da AIM Trasporti a quartieri siti nei territori di tali Comuni.

Con riferimento a Valore Ambiente, a partire dall'1/10/2009, a tale società è stato trasferito il ramo igiene ambientale di AIM Vicenza S.p.A.. Per l'effetto, dal 2010, la percentuale di attività svolta da Valore Ambiente in favore di AIM S.p.A. salirà al 96%.

In merito ad AIM Bonifiche, tale società non è operativa e svolge, esclusivamente, attività di vendita di materiali gassosi e di svuotamento dei rifiuti stoccati. Non esistono affidamenti diretti in favore della stessa. Il Comune sta valutando di dismetterne le partecipazioni entro i primi mesi del 2011, previa valutazione peritale del sito e raccolta di eventuali manifestazioni di interesse da parte di potenziali acquirenti.

Anche con riferimento a SIT, il Comune sta valutando la dismissione delle partecipazioni in tale società (che ammonta al 75% del capitale sociale), dopo averne assicurato un rilancio, in considerazione delle perdite degli ultimi tre esercizi. La partecipazione nella società SIT ha, per la capogruppo AIM Vicenza S.p.A., carattere prettamente "finanziario". In virtù del miglioramento economico rilevato nel 2009/2010, potrà essere valutata la completa "pubblicizzazione" di SIT ovvero la sua dismissione tramite procedure di evidenza pubblica, ad un prezzo adeguato tale da non recare danno patrimoniale ad AIM Vicenza S.p.A. Peraltro SIT non è affidataria diretta di alcun servizio, non rientra nel perimetro di consolidamento fiscale di AIM, non ha stipulato contratti di servizio per prestazioni da parte della capogruppo, gode di autonomia gestionale e amministrativa, non è sottoposta a direzione e controllo da parte di AIM.

Ritenuto in diritto

Secondo la giurisprudenza comunitaria (sentenza della Corte di giustizia 18 novembre 1999, in Causa C-107/98, *Teckal*) per un legittimo affidamento *in house* è necessario che concorrano i seguenti elementi:

- a) l'amministrazione deve esercitare sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- b) il soggetto affidatario deve svolgere la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.

In ragione del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente dell'attività", l'ente *in house* non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa.

Riguardo al primo elemento, la partecipazione pubblica totalitaria costituisce requisito necessario ma non sufficiente ad integrare l'elemento del "controllo analogo", essendo necessaria la presenza di strumenti di controllo dell'ente pubblico più intensi di quelli previsti dal diritto civile, dovendo questo poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza assembleare. Il che comporta la naturale conseguenza che il consiglio di amministrazione di una S.p.A. *in-house* non deve avere rilevanti poteri gestionali.

Per la giurisprudenza comunitaria "*deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società*" (sentenza della Corte di giustizia 10 settembre 2009, in Causa C- 573/07, *Sea*, punto 65) e, analogamente, la giurisprudenza amministrativa, ha affermato che il controllo esercitato dall'amministrazione deve essere tale da consentire di influenzare le decisioni della società controllata. Ciò presuppone che l'ente controllante eserciti un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, di modo che il primo sia in grado di dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell'affidatario. Occorre, cioè, che tra l'ente controllante e la e la società controllata sussista una relazione equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica, che si verifica in presenza di un controllo gestionale e finanziario stringente del primo sul secondo (Consiglio di Stato, sez. V, 31 marzo 2009, n. 5082; Consiglio di Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514).

Con riferimento al secondo requisito, l'impresa non deve aver acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico; precarietà che può, altresì, rinvenirsi nell'avvenuto ampliamento dell'oggetto sociale, nell'apertura obbligatoria della società ad altri capitali,

nell'espansione territoriale dell'attività della società.

Sempre con riferimento al secondo requisito, è necessario che le prestazioni della società controllata siano sostanzialmente destinate in via esclusiva all'ente locale controllante, (sentenza Corte di giustizia 1 maggio 2006, in Causa C-340/06, *Carbontermo e Consorzio Alisei*, punto 36) verificando il rispetto di tale condizione alla luce di tutte le circostanze, sia quantitative, sia qualitative, che costituiscono indici sicuri di riferimento, quali ad es. il fatturato, o la rilevanza dell'attività prestata nei confronti di altri soggetti.

Venendo al caso di specie, esaminando i poteri di vigilanza che l'art.4 dello Statuto conferisce al Comune di Vicenza sull'attività di AIM Vicenza S.p.A., si può rilevare che essi corrispondono integralmente ai parametri del **controllo analogo**, trattandosi di poteri penetranti di indirizzo e controllo del socio pubblico nei confronti della società. Come rilevato dal Comune di Vicenza, anche i poteri di gestione straordinaria in capo al Consiglio di amministrazione previsti all'art.24, ferma restando in ogni caso la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dallo Statuto, se esaminati nel contesto statutario e in particolare rispetto al potere di revoca da parte dell'Assemblea di cui all'art.30, consentono di non ritenere alterati o inficiati quelli che sono i tratti tipici del controllo analogo.

Sottolinea il Comune che eventuali attività o progetti non ricompresi nelle linee strategiche del Piano Operativo vengono di volta in volta portati all'attenzione e alla relativa approvazione del Consiglio comunale.

Per quanto attiene all' **attività** svolta da AIM Vicenza S.p.A. e dalle sue controllate, AIM ha fornito una tabella riassuntiva del valore della produzione, sia in termini assoluti sia in termini percentuali, da cui si evince che il 90% dell'attività di AIM Vicenza S.p.A. è resa in favore dell'ente controllante, dal che potrebbe desumersi che la società, singolarmente considerata, svolga prevalentemente la propria attività nei confronti dell'ente controllante.

Considerando le attività svolte dall'intero gruppo AIM il Comune afferma che, non calcolando il fatturato di Aim Bonifiche e SIT, oltre il 94% dell'attività del gruppo AIM sarebbe reso in favore dell'ente controllante, mentre, considerando anche le suddette società, in via di dismissione, la percentuale svolta in favore del gruppo, risulterebbe pari all'85% , o addirittura al 94% escludendo SIT.

Il valore di tali dati non è indifferente, in quanto l'inclusione o, per contro, l'esclusione dal calcolo del fatturato delle due suddette società AIM Bonifiche e SIT, sia pure determinando scostamenti non molto significativi, determina un avvicinamento o un allontanamento dalla soglia del 90% che in passato la Commissione europea e la stessa Autorità (deliberazione n.23 del 18 marzo 2009) hanno valutato potersi ritenere congrua affinché si configurino i caratteri della prevalenza.

Sulle società Aim Bonifiche e SIT occorre ora porre particolare attenzione.

In un primo momento il Comune di Vicenza ha riferito che la prima società (AIM Bonifiche) è posseduta interamente da AIM Vicenza S.p.A., ha per oggetto sociale il trattamento dei rifiuti pericolosi e che non è operativa poiché in fase di dismissione, così come previsto nel piano di riassetto industriale del gruppo;

per quanto concerne la partecipazione in SIT, "essa è da considerarsi *asset* finanziario per AIM Vicenza S.p.A.; la *ratio* iniziale è stata quella di avvalersi di un *asset* strategico per l'acquisizione di *know how* nel settore dell'igiene ambientale e dello smaltimento", tuttavia anche la partecipazione in Sit, secondo quanto delineato dal piano industriale e di sviluppo del gruppo AIM , sarà oggetto di dismissione.

Successivamente, nel fornire ulteriori chiarimenti, il Comune ha precisato che:

Aim Bonifiche è società caratterizzata da una storia recente molto problematica, attualmente non è operativa e sta esclusivamente provvedendo allo smaltimento dei rifiuti stoccati presso la sua piattaforma e posti sotto sequestro dall'autorità giudiziaria.

L'attuale Consiglio di Amministrazione ha assunto il compito di ristrutturarla, regolarizzarla e valorizzarla, con la prospettiva di una cessione non appena possibile, cercando di ridurre al minimo le perdite per la Holding.

"Una cessione effettuata in modo poco avveduto o repentina potrebbe originare, infatti, oltre che danni per la proprietà, anche responsabilità in capo agli attuali amministratori, determinando offerte non adeguate rispetto ai costi sino ad ora sostenuti. Bisogna inoltre considerare che non sono ancora stati definiti con le competenti autorità gli oneri relativi alla bonifica del sito".

Per quanto concerne la partecipazione di controllo nella società **SIT**, il Comune riferisce che la società è stata acquisita nell'anno 2002 e risulta attualmente iscritta a patrimonio per oltre 10 milioni di euro.

L'ipotesi di una sollecita cessione della società, che esce da alcuni esercizi problematici, avrebbe potuto determinare perdite e conseguenti danni per la capogruppo, per tale motivo è stato messo in atto un processo di ristrutturazione e riqualificazione che sta portando al rilancio della società, la quale ha prodotto nel 2009 un risultato positivo di oltre 600 mila euro e quindi una valorizzazione delle quote in capo ad AIM.

Il Comune ricorda che **Sit** non gode di affidamento diretto di alcun servizio pubblico , ovvero non gode di posizione privilegiata di monopolio rispetto al mercato, non rientra nel perimetro di consolidamento fiscale di AIM, non ha stipulato contratti di servizio per prestazioni da parte della capogruppo, gode di autonomia gestionale e amministrativa, non è sottoposta alla direzione e controllo da parte di AIM. Non si configura, pertanto, in alcun modo, un problema di distorsione della concorrenza di matrice comunitaria, ovvero di godimento di sussidi incrociati da fonte monopolistica. I principali soggetti pubblici per i quali SIT ha prestato attività, a seguito di aggiudicazione di

procedura ad evidenza pubblica, sono costituiti da Comuni della provincia di Vicenza, di Padova, di Verona, di Treviso o loro società.

Premesso quanto sopra la dimissione di AIM Bonifiche e di SIT verrà riguardata alla raccolta di manifestazioni di interesse per la prima, e al consolidamento del processo di valorizzazione per la seconda.

In conclusione il Comune afferma che, nel caso in cui si ritenga di non considerare il fatturato di SIT ai fini del calcolo della percentuale dell'attività resa nei confronti del Comune di Vicenza, il 94% dell'attività del gruppo AIM sarebbe reso in favore dell'ente concedente.

Diversamente, includendo nel calcolo il fatturato di SIT, la percentuale ponderata di attività prestata dal Gruppo in favore del Comune risulterebbe pari all'88%.

Posto che, ai fini della valutazione dell'attività prevalente apparirebbe più corretto considerare il fatturato di tutte le società, anche di quelle in via di dismissione di cui, peraltro, non sono ben determinati e definiti i tempi, il gruppo AIM svolge la propria attività nei confronti di soggetti diversi dal Comune di Vicenza per una quota percentuale del 12%, dunque superiore al limite del 10% che, in occasione dell'archiviazione della procedura di infrazione n.2007/4269, la Commissione europea ha ritenuto ammissibile.

E' opportuno ricordare che la Corte di giustizia, nella citata sentenza *Carbontermo e Consorzio Alisei*, ha affermato che le attività prestate in favore di altri soggetti devono essere ricondotte a "parametri di eccezionale ristrettezza quantitativa e qualitativa".

Pertanto la mancata dismissione delle società Aim Bonifiche e Sit, porta la percentuale di attività prestata in favore di soggetti diversi, al di sopra della soglia massima consentita del 10%.

Diverso è il quadro che emerge, invece, a seguito dei rilievi mossi in sede di riunione pre- pacchetto dall'Autorità e dalla Commissione europea (e discussi in sede di riunione-pacchetto), sui quali il Comune di Vicenza fornisce dati ulteriori che consentono in sintesi di osservare come i nodi cruciali rappresentati dalle quote di attività svolta dalle società controllate nei confronti di AIM S.p.A./ Comune di Vicenza, possano trovare una soluzione a fronte delle attività che il Comune si prefigge di porre in essere e che sono state avviate nel corso del 2009.

Infatti motivazioni di carattere economico e di opportunità hanno portato al mantenimento delle suddette società e ad una loro non immediata dismissione, che si prevede tuttavia realizzabile nei primi mesi del 2011.

In sintesi, per AIM MOBILITA', il 100% di attività (trasporto pubblico locale su gomma) risulta svolto in favore di AIM S.p.A./ Comune di Vicenza;

VALORE AMBIENTE, con l'acquisizione da parte della capogruppo della divisione Igiene ambientale avvenuta nel 2009, svolge il 96% della propria attività (igiene urbana) in favore di AIM S.p.A./ Comune di Vicenza;

AIM BONIFICHE non è operativa e non svolge alcuna attività nei confronti di altri soggetti pubblici;

SIT, società attualmente partecipata per il 75% da AIM S.p.A./ Comune di Vicenza, ha svolto il 2% di attività in favore di AIM S.p.A./ Comune di Vicenza per un servizio di raccolta rifiuti complementare (presso attività produttive e grandi utenze) in virtù di un appalto venuto a scadenza, mentre l'intendimento del Comune è quello di dare un assetto definitivo alla Società valutando la dismissione della partecipazione in tale società (75% del capitale sociale) dopo averne assicurato un rilancio, ovvero la completa "pubblicizzazione" della stessa con l'acquisto della totalità delle quote di partecipazione. Detta società attualmente non è affidataria diretta di alcun servizio, non rientra nel perimetro di consolidamento fiscale di AIM, non ha stipulato contratti di servizio per prestazioni da parte della capogruppo, gode di autonomia gestionale e amministrativa, non è sottoposta a direzione e controllo da parte di AIM.

In base alla configurazione prospettata, si rileva che ciascuna società del gruppo AIM S.p.A., a conclusione dell'iter di razionalizzazione del Gruppo, che il Comune di Vicenza ha intrapreso e che dovrebbe essere portato a definizione, svolgerà la quasi totalità delle attività in favore del Comune di Vicenza, uniformando le quote percentuali di attività a quelle definite in sede comunitaria.

In ragione di ciò, si ritiene necessario che le iniziative del Comune per un riallineamento della situazione del Gruppo AIM ai canoni dell' *in house* vengano adottate in tempi ragionevolmente certi e brevi.

Non è superfluo rammentare, al riguardo, che le gestioni *in house* continuino ad essere sottoposte ad un regime di straordinarietà ed eccezionalità anche dopo la recente emanazione del d.P.R. 7 settembre 2010, n.168, di attuazione dell'art.23-bis del D.L. 112/2008, relativo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 23-bis, comma 3, del D.L. 112/2008, l'affidamento diretto è ammesso per situazioni eccezionali che, a causa delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato: in tali circostanze la norma permette che l'affidamento possa avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione *in house*.

Tale principio è confermato dall'art. 2 del d.P.R. 7 settembre 2010, n.168, ove è sancito che: "Gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni

della comunità', e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio."

Come si vede, il legislatore continua a considerare lo strumento dell' *in house* come mezzo non ordinario di affidamento, circostanza che rafforza la necessità che tale tipo di affidamenti risponda pienamente ai caratteri di rigore voluti dalla norma.

Tanto premesso

Il Consiglio

- invita il Comune di Vicenza a riesaminare l'assetto del Gruppo AIM S.p.A. al fine di ricondurre lo stesso ai canoni giuridici ed ermeneutici dell' *in house* , provvedendo alla dismissione di SIT e AIM Bonifiche;
- rimette la presente delibera alla Direzione Vigilanza Servizi e Forniture per la comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Regolamento in materia di vigilanza e accertamenti ispettivi (G.U. n. 80 del 6.4.2009);
- dà mandato alla Segreteria del Consiglio di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Relazioni Internazionali e Comunitarie, affinché invii la stessa al Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, presso cui è pendente il caso n. 2010/4167 del Progetto Pilota per la corretta applicazione del diritto dell'Unione Europea, per il relativo inoltro alla Commissione Europea.

Il Consigliere Relatore: Piero Calandra

Il Presidente: Giuseppe Brienza

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 dicembre 2010

Il Segretario: Maria Esposito